

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE - C.U. n.9 del 9 dicembre 2004

Riunione del 25.11.04

Presidente Avv. Antonio Ricciulli

Componenti: Avv. Costanza Acciai

Avv. Massimo Rosi

**CAF/2-4 - Appelli riuniti della società Estense 4 Torri S.r.l. e dell'atleta Emanuele Sborgia avverso la decisione inter partes della Commissione Tesseramento Atleti affissa all'Albo in data 19 ottobre 2004.**

La C.A.F. letti gli atti ed esaminati i documenti;

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza definitiva affissa all'Albo in data 19 ottobre 2004, la Commissione Tesseramento Atleti – Serie A:

- a. esaminato il ricorso in data 20.8.2004 con il quale l'atleta Emanuele Sborgia aveva chiesto lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Estense 4 Torri S.r.l. lamentando la cessione del titolo sportivo che avrebbe consentito a quest'ultima di partecipare al campionato di Serie A/2 M nella stagione agonistica 2004/2005
- b. rilevato che, in presenza di specifica richiesta da parte dall'atleta, detto scioglimento non poteva non essere accordato - ai sensi di quanto previsto ex art. 33 n. 2 lettera b) R.A.T. - nelle forme e nei termini di cui agli artt. 77 e segg. del vigente Regolamento Giurisdizionale, come integrato dalla circolare di attuazione delle norme sul tesseramento
- c. deliberato quindi lo scioglimento coattivo del vincolo con decisione parziale del 22 settembre 2004 (non appellata) che riservava la determinazione dell'indennizzo e la motivazione alla sentenza in epigrafe
- d. ritenuto soggetto il caso di specie al testo regolamentare titolato "Norme sulla durata e sulle modalità di scioglimento del vincolo per gli atleti di Serie A/1 e A/2 Maschile" approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 75 in data 1° luglio 2004 in base al quale, in caso di cessione del diritto sportivo di serie A/M, gli atleti che richiedono lo scioglimento del vincolo debbono comunque corrispondere al sodalizio un indennizzo da determinarsi secondo i nuovi parametri ivi stabiliti, che prevedono una aliquota base da moltiplicarsi per coefficienti rapportati alla posizione dell'atleta
- e. affermato che tali modalità di determinazione si riferivano però a "*...una situazione normale tra associati che concordano il tesseramento di un atleta consenziente, cioè in vigenza di campionati di serie A per le due società, tanto che il coefficiente "di serie di appartenenza e di destinazione" parla di serie A I e A2. Nel caso di specie, trattandosi di scioglimento del vincolo ed oltretutto non potendosi considerare la società di provenienza come società di serie A, avendo ceduto il titolo, non può trovare applicazione il coefficiente di cui al punto 3 dell'allegato alle norme approvate dal CF, ma semplicemente al punto 2 cioè l'aliquota base pari ad € 12.500. E ciò a prescindere dalla considerazione che non risulta in atti alcuna documentazione che attesti la destinazione futura dell' atleta*"

determinava in € 12.500 l'indennizzo a favore del sodalizio, disponendo la restituzione della tassa al ricorrente e l'incameramento di quella versata dalla società.

Avverso tale decisione proponevano autonomo appello in via principale sia la Estense 4 Torri S.r.l. sia l'atleta Emanuele Sborgia, i quali ne domandavano la riforma:

- la prima, chiedendo determinarsi l'indennizzo in € 37.500,00 come previsto dalle norme in premessa sub d.
  - il secondo, affermando
- a. la non applicabilità delle norme in questione, con conseguente determinazione "*di indennizzo zero o di quello ritenuto di giustizia, inferiore a quello stabilito dalla CTA FIPAV a favore dell'appellante*" ovvero, in via gradata (cfr. la memoria integrativa 9.11.2004, in atti)
- b. la inammissibilità dell'appello principale avversario, dal momento che il cpv. E) (*rectius* F) n. 1 - Controversie delle citate "Norme sulla durata e sulle modalità di scioglimento del vincolo per gli atleti di Serie A/1 e A/2 Maschile" devolveva espressamente il contenzioso derivante dall'applicazione dei precedenti cpvv. da A) a D) "*... ai collegi arbitrali costituiti ai sensi degli artt. 114 e seguenti del Regolamento Giurisdizionale FIPAV*".

Il tutto sulla scorta delle ragioni di fatto e di diritto partitamente descritte nei rispettivi ricorsi.

All'udienza di discussione tenutasi il 25.11.2004, uditi entrambi i difensori, la CAF, con ordinanza in pari data, disponeva la riunione degli appelli, sussistendone evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, trattenendo quindi la causa in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Statuendo preliminarmente sulla eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa dell'atleta, la CAF ne rileva l'infondatezza.

Ed invero, con delibera n. 82 del 31 luglio 2004 (ovvero in momento antecedente alla proposizione del ricorso 20.8.2004 di cui in premessa sub a.) il Consiglio Federale ha modificato ed integrato il cpv. E. (erroneamente D.) delle citate "Norme sulla durata e sulle modalità di scioglimento del vincolo per gli atleti di Serie A/1 e A/2 Maschile" intitolato "Indennizzo per il tesseramento degli atleti di Serie A Maschile", aggiungendovi al n. 1. - dopo "*in caso di mancato accordo tra gli associati, l'indennizzo sarà determinato secondo i parametri di cui all'allegato alle norme stesse*" - la frase "dalla Commissione Tesseramento - Serie A".

Né può essere condiviso l'assunto in base al quale troverebbe applicazione al caso di specie il sistema regolamentare previgente.

La lettura dell'art. 17 n. 1 R.A.T. consente infatti di apprezzare che dalla cessione del titolo sportivo, in se stessa, non discende affatto l'automatica risoluzione del vincolo di cui al successivo art. 30, ma solo la facoltà per gli atleti (eventualmente) "interessati al campionato ceduto" di farne richiesta. Ed infatti, a livello regolamentare, non è previsto alcun mutamento della posizione tesserativa degli atleti che, ceduto il titolo sportivo dal sodalizio di appartenenza, non avanzino anche l'istanza solutoria.

Istanza che, ove inoltrata, segue il rito previsto ex art. 33 n. 2 lett. b) R.A.T. in tema di scioglimento coattivo del vincolo.

Per altro verso, il principio dell'irretroattività della legge (art. 11 disp. att. c.c.) comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio

comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendo totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, restando perciò escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore.

Applicata la regola alle vicende di causa, è assai evidente che, sebbene il fatto generatore del diritto (la cessione del titolo sportivo) sia pacificamente venuto ad esistenza in momento antecedente al 1° luglio 2004, il passaggio qualificante in ordine alla individuazione della normativa applicabile è rappresentato dalla data di presentazione del ricorso alla C.T.A. - proposto dall'atleta il 28 agosto 2004 - coincidente appunto con l'insorgere del rapporto giuridico - processuale *inter partes*.

La CAF aderisce quindi pienamente all'indirizzo espresso dalla C.T.A. secondo cui "*...la delibera 75 assunta dal CF il 1° luglio 2004, che ha modificato in deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento la durata e le modalità di scioglimento del vincolo degli atleti di serie A/M è entrata immediatamente in vigore tanto che ha trovato applicazione in tutti i "movimenti" degli atleti effettuati da tale data e non può non essere applicata anche al caso di specie. La nuova norma stabilisce che in caso di cessione del diritto sportivo di serie A/M, gli atleti che richiedono lo scioglimento del vincolo debbano corrispondere comunque al sodalizio un indennizzo da determinarsi secondo i nuovi parametri stabiliti che prevedono una aliquota base da moltiplicarsi con coefficienti in relazione alla posizione dell' atleta; detta determinazione si rende necessaria in via coattiva in caso di mancato accordo tra l'associato di precedente tesseramento e quello di nuovo tesseramento*".

Muovendo da tale ineccepibile premessa, il primo giudice è però pervenuto a conclusioni non coerenti e/o comunque non in linea con il testo regolamentare, che necessitano di parziale rettifica, nei termini appresso specificati.

Afferma infatti la C.T.A.: "*Tali modalità di determinazione si riferiscono, tuttavia, ad una situazione normale tra associati che concordano il tesseramento di un atleta consenziente, cioè in vigenza di campionati di serie A per le due società, tanto che il coefficiente "di serie di appartenenza e di destinazione" parla di serie A 1 e A2. Nel caso di specie, trattandosi di scioglimento del vincolo ed oltretutto non potendosi considerare la società di provenienza come società di serie A, avendo ceduto il titolo, non può trovare applicazione il coefficiente di cui al punto 3 dell' allegato alle norme approvate dal CF, ma semplicemente al punto 2 cioè l'aliquota base pari ad € 12.500. E ciò a prescindere dalla considerazione che non risulta in atti alcuna documentazione che attesti la destinazione futura dell' atleta*".

L'assunto che precede non può essere condiviso.

Osserva la CAF che alla legittima osservanza delle nuove norme regolamentari doveva conseguire la liquidazione dell'indennizzo secondo i (soli) criteri ivi tassativamente previsti sub ALLEGATO - 3., in base al quale l'aliquota base di € 12.500 fissata al precedente n. 2. deve moltiplicarsi per un coefficiente da calcolarsi per rapporto tra il Campionato cui l'atleta ha partecipato nell'anno sportivo precedente (nella fattispecie, pacificamente, quello di Serie A/1 M) e quello cui ha titolo di partecipare l'associato di nuovo tesseramento.

Per altro verso, il cpv. E. (erroneamente D.) n. 3. delle citate "Norme sulla durata e sulle modalità di scioglimento del vincolo per gli atleti di Serie A/1 e A/2 maschile" recita testualmente: "*L'indennizzo determinato secondo i parametri dell'allegato, salvo diverso accordo tra le parti, sarà dovuto anche dagli atleti tesserati per l'associato che cede il diritto di partecipazione ad un Campionato Nazionale di Serie A/1 o A/2*". Il che, salvo appunto diverso accordo tra il giocatore e il sodalizio, non ammette una liquidazione a zero dell'indennizzo medesimo.

Il combinato disposto delle norme citate esclude inoltre che - quanto alla provenienza dell'atleta - fosse lecito attribuire rilievo al Campionato in cui avrebbe militato la Estense 4 Torri S.r.l. dopo la cessione del titolo sportivo. Ciò in quanto il citato ALLEGATO sub 3. indica espressamente quale criterio selettivo il Campionato (nella specie di A/1 M) cui l'atleta abbia oggettivamente partecipato nell'anno sportivo antecedente.

Quanto alla destinazione dell'atleta, la Estense 4 Torri S.r.l. ha dedotto in grado di appello - non contraddetta sul punto dalla difesa avversaria - che l'atleta Emanuele Sborgia sin dal 26 settembre 2004 è tesserato per il sodalizio Sudtirolo Alto Adige, il quale, a sua volta, milita nel campionato di Serie A/2 M.

Ne deriva che l'indennizzo base pari a € 12.500,00 - trattandosi di atleta proveniente dalla Serie A/1 con destinazione Serie A/2, nel senso specificato - deve moltiplicarsi per il coefficiente 3,00 come previsto per tale ipotesi dal più volte citato ALLEGATO sub 3., portando la somma da riconoscersi alla Estense 4 Torri S.r.l. a un totale complessivo di € (12.500X3,00) 37.500,00.

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda, eccezione e/o ragione dedotta con gli atti di appello riuniti.

La natura peculiare e la complessità della vicenda giustificano la restituzione della tassa di impugnazione.

**P.Q.M.**

La C.A.F., rigettata ogni diversa domanda e/o eccezione, in parziale riforma della decisione impugnata e in totale accoglimento dell'appello principale proposto dalla Estense 4 Torri S.r.l., determina in € 37.500,00 l'indennizzo a carico dell'atleta Emanuele Sborgia.

Dispone restituirsi la tassa di impugnazione in favore di entrambi gli appellanti.

Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 10.12.04